



COMUNE DI BOVA MARINA

Città Metropolitana di Reggio Calabria

* * * * *

ORDINANZA SINDACALE N°25 DEL 19/06/2024

Prot. n°6635 del 19/06/2024

ORDINANZA BALNEARE ANNO 2024

VISTO il Codice della Navigazione ed il relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima); VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22-7-1975, II. 382";

VISTO il D.lgs. 31 marzo 1998, n° 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n° 59";

VISTA la L.R. 21 dicembre 2005, n° 17 "Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo";

VISTO il Piano di Indirizzo Regionale (PIR), ex Legge Regionale n. 17/05, art. 7, adottato con Deliberazione del Consiglio Regionale 12.06.2007, n. 147;

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 619 del 28 settembre 2007, pubblicata sul B.U.R Calabria Parti I e II - n. 20 del 31.10.2007, avente ad oggetto "L.R. n. 17 del 1/12/2005. Conferimento funzioni amministrative ai comuni del Demanio Marittimo",

VISTO il Decreto n. 16066 del 24.10.2007 del Dirigente Generale della Regione Calabria, pubblicato sul B.U.R. Calabria del 28.12.2007 - Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria Parti I e II - n. 23 del 15 dicembre 2007, con il quale sono state conferite ai Comuni le funzioni amministrative in materia di Demanio Marittimo;

VISTO il Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116 "Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE" ed in particolare l'art.2 lett. e) e l'art. 4 lett. e), che individuano e definiscono il periodo della stagione balneare;

VISTA la vigente Ordinanza di sicurezza balneare emanata dalla Capitaneria di porto Guardia Costiera di Reggio Calabria;

ORDINA

Che:

- La stagione balneare per l'anno 2024 è compresa tra il 21 giugno ed il 30 settembre. Tutti gli aspetti relativi alla sicurezza marittima della balneazione, della navigazione da diporto e delle attività connesse sono disciplinati dalla vigente ordinanza; Durante la stagione balneare, presso tutte le strutture balneari, devono essere operativi i servizi di salvataggio con le modalità prescritte nella predetta ordinanza;
- La zona di mare per una distanza di 150 metri dalla battigia è riservata di norma alla balneazione. Tale limite deve essere segnalato, a cura dei concessionari di stabilimento balneare, con il posizionamento di gavitelli di colore rosso/arancione saldamente ancorati al fondo e posti a distanza di metri 50 l'uno dall'altro, parallelamente alla linea di costa, in corrispondenza della estremità del fronte mare della concessione.

Nelle zone di mare antistanti le aree non in concessione, ove manchi il posizionamento

di tali gavitelli, la balneazione deve svolgersi con la massima attenzione in quanto il limite delle acque destinato alla balneazione non risulta segnalato.

Nella predetta zona di mare è vietato:

- a) il transito di qualsiasi imbarcazione, ad eccezione dei natanti a remi tipo jole, canoe, pattini mosconi, lance, nonché pedalò-e simili;
- b) l'ormeggio di qualsiasi imbarcazione o natante salvi i casi regolarmente autorizzati con apposita concessione demaniale marittima.

- È vietata la balneazione in corrispondenza della foce dei torrenti San Pasquale, Sideroni e Vena ed in corrispondenza dei collettori di scarico

- Le strutture balneari sono aperte al pubblico, per la balneazione, normalmente dalle ore 07:30 alle 22:00, salvo diverse disposizioni in materia di orari di esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande in presenza di eventi autorizzati.

Ogni stabilimento deve essere provvisto di licenza di esercizio e di autorizzazione sanitaria, rilasciati a cura delle autorità competenti.

È fatto obbligo di tenere esposto in modo ben visibile al pubblico nel luogo di prestazione dei servizi un cartello (in almeno due lingue) contenente il prezzo comprensivo di iva dei servizi medesimi, conformemente a quanto previsto dalla L. 25/08/91 n° 284 ed al decreto Ministero del Turismo e dello Spettacolo del 16/10/1991.

- Ogni concessionario deve dotarsi di idonei sistemi antincendio nel rispetto delle vigenti normative in materia.

È necessario, altresì, tenere a disposizione un megafono fisso o manuale in modo da divulgare notizie di pubblico interesse.

Ogni concessionario deve esporre un cartello ben visibile con indicato il numero telefonico del Pronto Soccorso e dell'Ospedale più vicino munito di ambulanza, del Comando Carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco, dei Vigili Urbani e della Capitaneria di Porto competente per territorio.

- I concessionari devono garantire la visibilità degli impianti e l'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone diversamente abili e con difficoltà motorie, ai sensi della L. N° 104/92.

Nelle aree in concessione devono essere predisposti, in particolare, appositi percorsi mobili da posizionare sulle spiagge sia verticalmente alla battigia - al fine di garantire l'accesso al mare - che orizzontalmente alla battigia- al fine di consentire la mobilità all'interno delle aree stesse - anche se detti percorsi non sono riportati nel titolo concessorio.

- Le aree in concessione possono essere recintate con modalità che non costituiscano barriera visiva. Tali recinzioni, al fine di garantire il libero transito e per ragioni di sicurezza, si interrompono ad una distanza di ml. 5 dalla battigia. Nella fascia dei 5 ml. dalla battigia antistante l'area in concessione è vietata la presenza di attrezzature di ogni tipo, fatti salvi i mezzi di soccorso.

- Il concessionario dovrà assicurare la perfetta manutenzione e pulizia dell'area in concessione fino alla battigia ed anche nello specchio d'acqua immediatamente

prospiciente la battigia ed effettuare una regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, etc., comunque assicurata dopo la chiusura dell'impianto. Al fine di assicurare una razionale raccolta dei rifiuti, ogni stabilimento dovrà essere dotato di appositi contenitori per la raccolta differenziata di carta, vetro, plastica, organico e rifiuti indifferenziati.

Il concessionario è obbligato ad eseguire la perfetta manutenzione e pulizia anche nelle aree adiacenti di libera balneazione per un fronte mare ciascun di mt. 25,00 (lato destro e lato sinistro).

Il numero degli ombrelloni, da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti.

È vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento e per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, con esclusione di eventuali locali di servizio. I concessionari devono controllare le installazioni, prima della chiusura serale, per accertare l'assenza di persone nelle cabine.

È vietato l'uso di sapone e shampoo qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico.

L'installazione della struttura balneare dovrà essere eseguita in conformità con i progetti autorizzati.

Per quanto concerne le spiagge libere, è vietato:

- Lasciare natanti in sosta qualora ciò comporti intralcio allo svolgimento delle attività balneari, gli stessi dovranno avere dimensione non superiore ai 6 mt. Le unità comunque dovranno lasciare libera l'area di spiaggia che va dalla battigia sino a 10 metri verso monte, senza precludere in nessun caso l'accesso alla spiaggia per i bagnanti. Inoltre la movimentazione sull'arenile di dette unità potrà essere effettuata esclusivamente dalle ore 22:00 alle ore 07:30, ovvero al di fuori dei periodi dedicati alla balneazione e comunque prestando attenzione alla presenza di eventuali bagnanti.
- Lasciare, oltre l'orario consentito sulle spiagge libere ombrelloni, sedili a sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate.
- Abbandonare qualsiasi oggetto di tipo "buste, sacchetti, bottiglie, lattine, mascherine, guanti, bicchieri ecc.";
- La fascia di 5 metri dalla battigia è destinata esclusivamente al libero transito ed è fatto divieto di permanenza e di posizionamento di ombrelloni, sdraio, lettini, natanti, ecc.;
- Campeggiare o effettuare insediamenti occasionali anche con tende, camper e/o altre strutture;
- Pescare con attrezzature subacquee munite di fucili, fiocine e strumenti similari;
- Esercitare attività (es. commercio in forma fissa, pubblicità, attività promozionale, e organizzare giochi, manifestazioni ricreative o spettacoli pirotecnici), se non espressamente autorizzati.
- Gettare a mare o lasciare sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere.
- Accendere fuochi (falò). Distendere reti;
- Introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili senza la prescritta autorizzazione.
- Portare animali sulla spiaggia, ad eccezione delle zone ove espressamente previsto, ad eccezione dei cani guida per i non vedenti e dei cani brevettati da salvataggio al guinzaglio.
- E' vietato su tutte le aree demaniali libere la vendita itinerante di prodotti

alimentare e non alimentari nonché qualsiasi altra attività di servizio e di commercio, non espressamente autorizzata.

- E' vietato incendiare rifiuti. Si precisa che ai sensi dell'art. 184, comma 2, lettera d del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.: "sono rifiuti urbani- i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

DISPONE

Che la presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio On – line e sul sito del Comune, nonché trasmessa via PEC ai seguenti destinatari:

- Concessionari degli stabilimenti balneari;
- Capitaneria di porto Guardia Costiera di Reggio Calabria;
- Legione Carabinieri Calabria -Stazione di Bova Marina;
- Guardia di Finanza -Comando Tenenza di Melito Porto Salvo;
- Commissariato di Polizia sede di Condofuri;
- Polizia Municipale -Sede;

Ogni concessionario deve esporla in modo ben visibile agli utenti per tutta la durata della stagione balneare.

E' fatto obbligo a chiunque di osservarla, ai sensi degli artt. 1164, come modificato dalla Legge n.172/03 e 1174 del Codice della Navigazione.

Le Forze dell'Ordine (Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, Carabinieri forestali, Capitaneria di Porto, ecc.) e gli Agenti di Polizia Municipale sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza salvo che il fatto non costituisca reato e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, saranno perseguiti ai sensi degli artt. 1161,1164,1174,1231 e 1251 del Codice della Navigazione e del Decreto Legislativo n°114/98 e ss.mm.ii.

La mancata osservanza di ogni disposizione della presente ordinanza, non sanzionata dal Codice della Navigazione o altra normativa, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 ad € 500,00.

A norma dell'art. 3, comma 4° della Legge n°241 del 7 agosto 1990 e s.m.i. si avverte che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Reggio Calabria e/o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Bova Marina, lì 18/06/2024

Il Sindaco

F.to Dott. Andrea Zirilli
